

DOMANDE E RISPOSTE SULLA NORMATIVA ROHS 2 (DLGS 27/2014 IN ATTUAZIONE DELLA D.2011/65/UE)

ESAMINIAMO ALCUNE DOMANDE E RISPOSTE SUI PROBLEMI INTERPRETATIVI IN MATERIA DI PRODOTTI COPERTI, DI ESAURIMENTO DELLE SCORTE DI PRODOTTI NON CONFORMI E DI INDICAZIONI E MARCATURA.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.andec.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) è disponibile la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

La Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 (cosiddetta Direttiva RoHS 2) è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27, pubblicato sulla GU del 15.03.2014, entrato in vigore il successivo 31.03.2014. Essa sostituisce la precedente Direttiva risalente al 2002 ed a suo tempo attuata in Italia nell'ambito della medesima disposizione legislativa (D. Lgs 151/2005) - ora abrogata - che disciplinava i RAEE (rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici).

È utile ricordare che quando si parla di "RoHS" (acronimo che significa "Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment"), si intende una normativa ambientale comunitaria, attuata con disposizioni nazionali dai vari stati UE, che fa divieto di commercializzare apparecchi elettrici ed elettronici contenenti,

oltre una certa a misura massima prevista, alcune sostanze vietate, ossia: Mercurio, Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato; in particolare, tali sostanze NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti lo 0,1% (quanto al Cadmio 0,01 %) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data per la prima volta la seguente definizione, che non cambia il concetto peraltro già noto alla stregua della direttiva precedente: "...un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi..."). Con il D.lgs 27/2014 vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III), mentre si istituisce una procedura ad

hoc per chiederne di nuove (Allegato IV).

Come già fatto per i RAEE sul precedente numero di Market Place esaminiamo ora, a distanza di più di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa, alcune ricorrenti questioni su problemi interpretativi in materia di prodotti coperti, di esaurimento delle scorte di prodotti non conformi, di indicazioni e marcatura, di soggetti obbligati.

(1) PRODOTTI:

(a) Domanda sui CAVI: La mia domanda riguarda i prodotti soggetti alla Direttiva ROHS, ma di fatto PASSIVI come: cavi TV/ audio/telefonici, prolunghe, connettori, spinotti. Con la nuova Direttiva ROHS 2 tali prodotti diventano soggetti a "CE" ossia dobbiamo avere un Technical Construction File completo di: schemi elettrici, calcoli di progetto, procedura di lavorazione del prodotto... documenti che per la maggiore non riusciamo ad oggi a reperire in quanto i produttori cinesi

dicono di non averli per questa tipologia di prodotto. Secondo una guida ho visto che i cavi (definiti all'art. 3(5) come "tutti i cavi con tensione inferiore a 250 volt che servono come connessione o estensione per collegare un'AEE alla presa elettrica o per collegare due o più AEE insieme) rientrano nella categoria 11 "Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate" dal 22 Lug 2019 e pertanto le restrizioni riguardo alle sostanze e i DoC/requisiti di marcatura CE si applicheranno dal 22 Lug 2019. Conferma questa data e non quella del 2017 come sentito in precedenza?

Risposta:

Quanto alla normativa RoHS 2, la situazione dei "CAVI" è la seguente:

Rientrano nella normativa RoHS 2 tutti i cavi elettrici con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE (definizione di cui all'art. 3(5); si veda anche l'art. 4 (4)).

Ciò detto, quanto ai cavi elettrici ci possiamo trovare di fronte ai seguenti n. 4 casi: (1) Se si tratta di cavi esterni non separabili da un AEE (ad esempio il cavo di connessione di un apparecchio Tv), il cavo dovrà seguire quanto all'uso previsto per l'AEE in cui è assemblato, tranne marcatura CE e correlativa documentazione (FAQ 5.2.); (2) se si tratta di cavi esterni destinati all'utilizzatore finale, immessi autonomamente



nel mercato (ad es. l'estensione di un cavo elettrico domestico, munito di "maschio" e "femmina"), questi erano estranei alla precedente normativa RoHS 1 (D. 2002/95/CE) e pertanto ai sensi dell'art. 2 (2) della D. 2011/64/UE non rientrano nella normativa RoHS 2 che dopo il 22/07/2019 (FQA 5.3.; vedasi anche il documento interpretativo della Commissione n. 8117/11 ADD 1 REV 1 del 25.05.2011); (3) se si tratta di cavi venduti in bobine o rocchetti, privi di connettori, essi rientrano nella categoria 11, con quanto ne segue ai fini dell'entrata in vigore degli obblighi connessi (FAQ 5.1.; anche in tal caso vedasi il documento n. 8117/11 ADD 1 REV 1 del 25.05.2011, sopra citato); (4) se si tratta del cablaggio interno ad un apparecchio, non si tratta di "cavi" secondo la definizione di cui sopra e vale quanto si è

detto per i cavi esterni non separabili (= il cablaggio dovrà seguire quanto all'uso previsto per l'AEE in cui è assemblato, tranne marcatura CE e correlativa documentazione).
 - Cavi modulari
 I sistemi di cavi modulari per la trasmissione di voce, immagini o dati (ad es. i cavi Scart, Hdmi, i cavi di rete) rientrano già nella normativa RoHS 1 di cui alla D. 2002/95/CE (vedasi FAQ 1.17 delle FAQ RoHS 1) e rientrano nelle categorie 3 o 4 della normativa RoHS 2 (Vedasi la FAQ n. 5.1.).
 - Cavi ottici
 Sono estranei alla normativa RoHS 2 in quanto non sono attraversati da correnti elettriche né interagiscono con campi elettromagnetici (FAQ 7.2.).

(2) VENDITA DI SCORTE DI PRODOTTI NON CONFORMI

(a) Domanda su STAGNO PER SALDATURE:

Abbiamo delle rimanenze di stagno per saldature non ROH conforme (proporzioni: 60% stagno e 40% piombo); vorremmo sapere se possiamo ancora venderlo per la riparazione di prodotti antecedenti alla normativa ROHS?

Risposta:

La risposta è sì. Se nella documentazione di presentazione e di accompagnamento si dice chiaramente che è destinato ai soli apparecchi NON soggetti alla normativa RoHS non vedo problemi.
 (b) Domanda su SVENDITA in SPACCIO AZIENDALE di prodotti non conformi
 Da tempo mi sono chiesto "cosa posso farmene ora" di tutti quei campioni di merci, che, di volta in volta, importiamo per analizzarli, valutarne le caratteristiche per poi eventualmente disporne la fabbricazione, secondo i nostri requisiti ed in conformità con le regole e norme della UE e

che spesso sono non RoHS conformi. Difatti avrei pensato di offrirli per la “svendita” nello stato in cui si trovano, vale a dire anche che in origine potrebbero anche essere privi della marcatura “CE”, benché siano sufficientemente sicuri nel loro prevedibile utilizzo. Avrei pensato di offrirli in svendita in uno “spaccio aziendale ad un prezzo molto conveniente per il compratore, dapprima marcandoli CE, apponendogli una etichetta sulla loro confezione e ove possibile sul corpo del prodotto, dotandoli delle informazioni per il loro regolare utilizzo. Che ne pensa ?

Risposta:
Tutti i prodotti “immessi nel mercato” (nel nostro caso italiano) e soggetti a marcatura CE (quali – ricordo – anche i prodotti soggetti alla normativa RoHS 2) devono essere - oltre che naturalmente “sicuri” - conformi alla correlativa normativa di

riferimento. Secondo la normativa corrente, si ha “immissione nel mercato” anche se il prodotto è commercializzato tramite uno spaccio aziendale o, addirittura, se è ceduto gratuitamente (ad esempio per beneficenza) Fanno eccezione solo i prodotti - purché tecnicamente “sicuri”- commercializzati ad intermediari commerciali ed espressamente indicati nella documentazione di accompagnamento e nella pubblicità come esclusivamente destinati ad essere utilizzati in paesi NON UE.

(3) IMMISSIONE NEL MERCATO DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA ROHS 2 E SCORTE DI PRODOTTI NON CONFORMI


Domanda:
La normativa RoHS 2 estende progressivamente l’ambito dei prodotti coperti, che si riferisce ora anche

a 3 nuove classi di prodotti, l’ultima delle quali (la n°11) copre tutti quanti i prodotti che hanno anche una funzione elettrica anche assolutamente non essenziale (ad esempio: un tosaerba a benzina munito di candele elettriche). È quindi essenziale sapere quando un prodotto viene immesso nel mercato, al fine di determinare se il medesimo è stato immesso PRIMA dell’ estensione alla nuova categoria di prodotti (con la conseguenza che le relative scorte possono essere commercializzate anche successivamente a tale data), oppure DOPO . Può fornirci indicazioni in proposito?

Risposta:
Confermo anzitutto che la normativa RoHS 2 estende il novero degli AEE (Apparecchi Elettrici ed Elettronici) a tre nuove categorie (tra cui la categoria “residuale n. 11, da Lei ricordata) secondo la seguente progressione temporale:
- gli AEE di cui alla categoria

8 (apparecchi medicali) sono già soggetti alla nuova normativa dal 22/7/2014 (e o saranno dopo il 22/07/2016 nel caso particolare di apparecchi “in vitro”, ossia impiantabili nel corpo umano, come ad esempio un pacemaker);
- gli AEE i della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo) saranno soggetti dopo il 22/7/2014 (apparecchi domestici) o dopo il 22/07/2017 (apparecchi industriali);
- tutti gli altri “nuovi “AEE di cui alla categoria 11 saranno soggetti dopo il 22/07/2019.
Confermo altresì che, quanto alle scorte di prodotti non conformi, è stabilita la seguente disciplina: i prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi: NON possono essere più “messi a disposizione sul mercato (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019; quindi: non é previsto un “grace period” per lo smaltimento delle scorte.
Invece, i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9, se immessi sul mercato UE prima delle date considerate (22 luglio 2014, 2016 e 2017, di cui si é detto), possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 – art. 3.12): in questi casi é possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi.

Fatta questa premessa, veniamo al suo quesito. Come ricordato anche nel precedente numero di questa rivista, nel mio articolo di domande e risposte sui RAEE, la Commissione UE si è



espressa sull' argomento "Quando un prodotto è messo a disposizione sul mercato UE?" in numerose occasioni, peraltro non sempre chiaramente (da ultimo alla voce "Placing on the market" della nuova "Blue Guide on the implementation of the EU product lines 2014" paragrafo 2.3., pag. 17) Secondo la Commissione, quando un prodotto proviene da un paese extra UE, l'immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso è sdoganato nella UE, ossia immesso in libera pratica, purché tale momento coincida:

- (a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell'importatore/distributore e/o
- (b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente, al soggetto di cui sopra o all'utilizzatore finale;
- (c) purché beninteso si tratti di prodotto finito, ossia pronto alla consegna. Il tutto come da schema n. 1 di pagina 77.

SCHEMA 1

Quando un prodotto è fabbricato nella UE, l'immissione si ha al momento in cui il produttore cede il medesimo, inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito, fisico e/o di proprietà, possesso o detenzione), al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all'utilizzatore finale. Il tutto come da schema n. 2 riportato qui a fianco.

SCHEMA 2

Quanto sopra (Schema 1 e/o Schema 2) non vale quando il prodotto, per essere commercializzato, necessita di ottenere una determinata autorizzazione di legge (come avviene nel caso, ad esempio, dei farmaci o dei prodotti elettro-medicali). In tal caso, è solo dopo l'autorizzazione che si verifica, nello Schema 1, l'immissione nel mercato e nello schema 2 che può avere luogo il trasferimento del prodotto con effetto di immissione nel mercato.

(4) RESPONSABILITÀ DELL'IMPORTATORE DI PRODOTTI CON MARCHIO ALTRUI

Domanda:

Nel caso di distribuzione di un marchio non di proprietà della nostra società, quali adempimenti tecnico/legali devono essere rispettati ai fini RoHS?

Si tratta di un marchio di piccoli elettrodomestici già distribuito in molti paesi al di fuori dell'Italia; i prodotti verranno commercializzati con la targa dati riportante i dati del produttore (comunitario). Ogni prodotto sarà venduto con manuale istruzioni in italiano e imballo multilingue (compreso l'italiano). Quello che mi preme sapere è chi è responsabile del fascicolo tecnico e quali sono le responsabilità della nostra società come distributore sul territorio italiano.

Risposta:

Equiparazione tra Produttore ed Importatore a proprio marchio: Il


Regolamento 675/2008 CE (art. 2 n. 3) e, soprattutto, la Decisione 678/2008 (Allegato I, R1 n. 3) identifica il fabbricante in colui che fabbrica o fa fabbricare un prodotto e lo commercializza col proprio marchio; identica previsione è contenuta all' art. 1, lettera f) del Il Dlgs 27/2014 (RoHS 2); pertanto, l' importatore che commercializzi col proprio marchio un prodotto fabbricato da terzi è a tutti gli effetti parificato al Produttore. Nel caso del Suo quesito, invece, la società si qualifica esclusivamente come Importatore e non come Produttore, dato che introduce sul mercato un prodotto che porta il marchio altrui.

Obblighi dell'Importatore:

In quanto importatore, la Sua società dovrà essere anzitutto in grado di produrre, su richiesta delle autorità competenti, il fascicolo tecnico (che, assieme alla dichiarazione di conformità ed alla marcatura CE è previsto, oltre che dalla normativa tecnica di conformità del prodotto, anche dal quella RoHS 2): il fascicolo tecnico, comprensivo di una parte dedicata alla conformità RoHS 2, può essere solo formato dal Produttore, a cui andrà pertanto richiesto, preventivamente o in caso di necessità); la Sua società deve inoltre essere in grado di produrre la dichiarazione di conformità comprensiva dell' attestazione RoHS (che può essere rilasciata tanto dal Produttore che dal suo rappresentante autorizzato per iscritto nella UE: tale rappresentante non è quindi la Sua società,

salvo il caso in cui la stessa abbia ricevuto un tale mandato scritto); inoltre la Sua società, sempre in quanto importatore, dovrà accertarsi preventivamente che il prodotto sia munito di regolare marcatura CE e che sia conforme alla normativa di riferimento, sia quanto a quella RoHS 2, sia quanto ai requisiti tecnici all' uopo previsti sia, più in generale, alla sicurezza del prodotto.

Aggiungo che se si trattasse di Prodotto fabbricato in altro Stato membro UE o importato da altri nella UE e introdotto sul mercato italiano dalla Sua società (sempre col marchio originario), quest'ultima si qualificerebbe come Distributore e non come Importatore. Sono posti in capo ai Distributori gli stessi obblighi previsti per gli importatori, con due differenze principali:

- NON è previsto alcun obbligo di riportare il loro nome, marchio, indirizzo sui prodotti o nella documentazione di accompagnamento.
- NON è espressamente richiesto loro di tenere a disposizione della Autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica,(che, ribadisco, si riferiscono anche alla conformità RoHS 2) ma più genericamente di fornire a quest' ultima, se motivatamente richiesti, "tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di un prodotto" (evidentemente chiedendole al Fabbicante). 

Domande e risposte sulla normativa RoHS 2
(Dlgs 27/2014 in attuazione della D. 2011 / 65 / UE)

Avv. Maurizio Iorio © 2015

La Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2011 (cosiddetta " Direttiva RoHS 2 ") è stata attuata in Italia con il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 , pubblicato sulla GU del 15.03.2014 , entrato in vigore il successivo 31.03.2014 . Essa sostituisce la precedente Direttiva risalente al 2002 ed a suo tempo attuata in Italia nell' ambito della medesima disposizione legislativa (D. Lgs 151/2005) - ora abrogata - che disciplinava i RAEE (rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici) .

E' utile ricordare che quando si parla di " RoHS " (acronimo che significa " *Restriction of the Use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment* ") , si intende una normativa ambientale comunitaria , attuata con disposizioni nazionali dai vari stati UE , che fa divieto di commercializzare apparecchi elettrici ed elettronici contenenti , oltre una certa a misura massima prevista , alcune sostanze vietate , ossia : Mercurio , Cadmio, Piombo , Cromo esavalente , Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato ; in particolare , tali sostanze NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti lo 0,1% (quanto al Cadmio 0,01 %) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data per la prima volta la seguente definizione , che non cambia il concetto peraltro già noto alla stregua della direttiva precedente : " *...un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi...* ") . Con il D.lgs 27/2014 vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III) , mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove (Allegato IV) .

Come già fatto per i RAEE sul precedente numero di Market Place esaminiamo ora , a distanza di più di un anno dall'entrata in vigore della nuova normativa , alcune ricorrenti questioni su problemi interpretativi in materia di prodotti coperti , di esaurimento delle scorte di prodotti non conformi , di indicazioni e marcatura , di soggetti obbligati .

- (1) PRODOTTI :

(a) Domanda sui CAVI :

La mia domanda riguarda i prodotti soggetti alla Direttiva ROHS, ma di fatto PASSIVI come : cavi TV/audio/telefonici, prolunghe, connettori, spinotti. Con la nuova Direttiva ROHS 2 tali prodotti diventano soggetti a “CE” ossia dobbiamo avere un Technical Construction File completo di : schemi elettrici , calcoli di progetto , procedura di lavorazione del prodotto... documenti che per la maggiore non riusciamo ad oggi a reperire in quanto i produttori cinesi dicono di non averli per questa tipologia di prodotto.

Secondo una guida ho visto che i cavi (definiti all’art. 3(5) come “tutti i cavi con tensione inferiore a 250 volt che servono come connessione o estensione per collegare un’AEE alla presa elettrica o per collegare due o più AEE insieme) rientreranno nella categoria 11 “Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate” dal 22 Lug 2019 e pertanto le restrizioni riguardo alle sostanze e i DoC / requisiti di marcatura CE si applicheranno dal 22 Lug 2019. Conferma questa data e non quella del 2017 come sentito in precedenza?

R.isposta :

Quanto alla normativa RoHS 2 , la situazione dei “ CAVI “ è la seguente :

Cavi elettrici

Rientrano nella normativa RoHS 2 tutti i cavi elettrici con una tensione nominale inferiore ai 250 volt che servono da collegamento o da prolunga per collegare le AEE alla presa elettrica o per collegare tra di loro una o più AEE (definizione di cui all’ art. 3(5) ; si veda anche l’ art. 4 (4)) .

Ciò detto , quanto ai cavi elettrici ci possiamo trovare di fronte ai seguenti n. 4 casi :

(1) Se si tratta di **cavi esterni non separabili** da un AEE (ad esempio il cavo di connessione di un apparecchio TV) , il cavo dovrà seguire quanto all’ uopo previsto per l’ AEE in cui è assemblato , tranne marcatura CE e correlativa documentazione (FAQ 5.2.) ;

(2) se si tratta di **cavi esterni destinati all’ utilizzatore finale , immessi autonomamente nel mercato** (ad es. l’ estensione di un cavo elettrico domestico , munito di “ maschio” e “ femmina “) , questi erano estranei alla precedente normativa RoHS 1 (D. 2002/95/CE) e pertanto ai sensi dell’ art. 2 (2) della D. 2011/64/UE non rientreranno nella normativa RoHS 2 che dopo il 22/07/2019 (FQA 5.3. ; vedasi anche il documento interpretativo della Commissione n 8117/11 ADD 1 REV 1 del 25.05.2011) ;

(3) se si tratta di **cavi venduti in bobine** o rocchetti , privi di connettori , essi rientrano nella categoria 11 , con quanto ne segue ai fini dell’ entrata in vigore degli obblighi connessi (FAQ 5.1. ; anche in tal caso vedasi il documento n. 8117/11 ADD 1 REV 1 del 25.05.2011 , sopra citato) ;

(4) se si tratta del **cablaggio interno** ad un apparecchio , non si tratta di “ cavi “ secondo la definizione di cui sopra e vale quanto si è detto per i cavi esterni non separabili (= il cablaggio dovrà seguire quanto all’ uopo previsto per l’ AEE in cui è assemblato , tranne marcatura CE e correlativa documentazione) .

- Cavi modulari

I sistemi di cavi modulari per la trasmissione di voce , immagini o dati (ad es. i cavi SCART , HDMI , i cavi di rete) rientrano già nella normativa RoHS 1 di cui alla D. 2002/95/CE (vedasi FAQ 1.17 delle FAQ RoHS 1) e rientrano nella categorie 3 o 4 della normativa RoHS 2 (Vedasi la FAQ n. 5.1.) .

- Cavi ottici

Sono estranei alla normativa RoHS 2 in quanto non sono attraversati da correnti elettriche né interagiscono con campi elettromagnetici (FAQ 7.2.) .

- (2) VENDITA DI SCORTE DI PRODOTTI NON CONFORMI

(a) Domanda su STAGNO PER SALDATURE :

Abbiamo delle rimanenze di stagno per saldature non ROHS conformi (proporzioni : 60 % stagno e 40 % piombo) ; vorremmo sapere se possiamo ancora venderlo per la riparazione di prodotti antecedenti alla normativa ROHS?

Risposta :

La risposta é sì . Se nella documentazione di presentazione e di accompagnamento si dice chiaramente che é destinato ai soli apparecchi NON soggetti alla normativa RoHS non vedo problemi .

(b) Domanda su SVENDITA in SPACCIO AZIENDALE di prodotti non conformi

Da tempo mi sono chiesto “cosa posso farmene ora” di tutti quei campioni di merci, che, di volta in volta, importiamo per analizzarli, valutarne le caratteristiche per poi eventualmente disporre la fabbricazione, secondo i nostri requisiti ed in conformità con le regole e norme della UE e che spesso sono non RoHS conformi . Difatti avrei pensato di offrirli per la “svendita” nello stato in cui si trovano, vale a dire anche che in origine potrebbero anche essere privi della marcatura “CE”, benché siano sufficientemente sicuri nel loro prevedibile utilizzo. Avrei pensato di offrirli in svendita in uno “spaccio aziendale ad un prezzo molto conveniente per il compratore, dapprima marcandoli CE, apponendogli una etichetta sulla loro confezione e ove possibile sul corpo del prodotto, dotandoli delle informazioni per il loro regolare utilizzo. Che ne pensa ?

Risposta :

Tutti i prodotti " immessi nel mercato " (nel nostro caso italiano) e soggetti a marcatura CE (quali – ricordo – anche i prodotti soggetti alla normativa RoHS 2) devono essere - oltre che naturalmente " sicuri " - conformi alla correlativa normativa di riferimento . Secondo la normativa corrente , si ha " immissione nel mercato " anche se il prodotto é è

commercializzato tramite uno spaccio aziendale o , addirittura , se è ceduto gratuitamente (ad esempio per beneficenza)

Fanno eccezione solo i prodotti - purché tecnicamente " sicuri " - commercializzati ad intermediari commerciali ed espressamente indicati nella documentazione di accompagnamento e nella pubblicità come esclusivamente destinati ad essere utilizzati in paesi NON UE .

- (3) IMMISSIONE NEL MERCATO DEI PRODOTTI SOGGETTI ALLA NORMATIVA RoHS 2 e SCORTE DI PRODOTTI NON CONFORMI

Domanda :

La normativa RoHS 2 estende progressivamente l' ambito dei prodotti coperti , che si riferisce ora anche a 3 nuove classi di prodotti , l' ultima delle quali (la n ° 11) copre tutti quanti i prodotti che hanno anche una funzione elettrica anche assolutamente non essenziale (ad esempio : un tosaerba a benzina munito di candele elettriche) . E' quindi essenziale sapere quando un prodotto viene immesso nel mercato , al fine di determinare se il medesimo è stato immesso PRIMA dell' estensione alla nuova categoria di prodotti (con la conseguenza che le relative scorte possono essere commercializzate anche successivamente a tale data) , oppure DOPO .

Può fornirci indicazioni in proposito ?

Risposta :

Confermo anzitutto che la normativa RoHS 2 estende il novero degli AEE (Apparecchi Elettrici ed Elettronici) a tre nuove categorie (tra cui la categoria " residuale n. 11 , da Lei ricordata) secondo la seguente progressione temporale :

- gli AEE di cui alla categoria 8 (apparecchi medicali) sono già soggetti alla nuova normativa dal **22/7/2014** (e lo saranno dopo il **22/07/2016** nel caso particolare di apparecchi " *in vitro* " , ossia impiantabili nel corpo umano , come ad esempio un pacemaker) ;
- gli AEE i della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo) saranno soggetti dopo il **22/7/2014** (apparecchi domestici) o dopo il **22/07/2017** (apparecchi industriali) ;
- tutti gli altri " nuovi " AEE di cui alla categoria 11 saranno soggetti dopo il **22/07/2019** .

Confermo altresì che , quanto alle scorte di prodotti non conformi , è stabilita la seguente disciplina : I prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi : NON possono essere più " messi a disposizione sul mercato " (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019; quindi : non é previsto un " *grace period* " per lo smaltimento delle scorte .

Invece , i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9 , se immessi sul mercato UE prima delle date considerate (22 luglio 2014, 2016 e 2017 , di cui si é detto) , possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 – art. 3.12) : in questi casi é possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi .

Fatta questa premessa , veniamo al Suo quesito.


Come ricordato anche nel precedente numero di questa rivista , nel mio articolo di domande e risposte sui RAEE , la Commissione UE si è espressa sull' argomento “ *Quando un prodotto é messo a disposizione sul mercato UE ?* “ in numerose occasioni , peraltro non sempre chiaramente (da ultimo alla voce “ *Placing on the market* “ della nuova “ *Blue Guide on the implementation of the EU product lines 2014* “ paragrafo 2.3. , pag. 17)

Secondo la Commissione , **quando un prodotto proviene da un paese extra UE** , l' immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso é sdoganato nella UE , ossia immesso in libera pratica , purché tale momento coincida :

- (a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/distributore e/o
- (b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente , al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale ;
- (c) purché beninteso si tratti di prodotto finito , ossia pronto alla consegna . Il tutto come da schema n. 1 qui riportato .

Schema 1

Caso più ricorrente di prodotto sdoganato dall' acquirente – importatore




Quando un prodotto é fabbricato nella UE , l' immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo , inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento**

a titolo oneroso o gratuito , fisico e/o di proprietà , possesso o detenzione) , al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all' utilizzatore finale . Il tutto come da schema 2 , qui riportato .

Schema 2

Immissione nel mercato di prodotto fabbricato nell' Unione Europea



Esempio :

- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .

Quanto sopra (Schema 1 e/o Schema 2) non vale quando il prodotto , per essere commercializzato , necessità di ottenere una determinata autorizzazione di legge (come avviene nel caso , ad esempio , dei farmaci o dei prodotti elettro-medicali) . In tal caso , é solo dopo l' autorizzazione che si verifica , nello Schema 1 , l' immissione nel mercato e nello schema 2 che può avere luogo il trasferimento del prodotto con effetto di immissione nel mercato .

- (4) Responsabilità dell' IMPORTATORE di prodotti con MARCHIO ALTRUI

Domanda :

Nel caso di distribuzione di un marchio non di proprietà della nostra società , quali adempimenti tecnico/legali devono essere rispettati ai fini RoHS ? Si tratta di un marchio di piccoli elettrodomestici già distribuito in molti paesi al di fuori dell'Italia; i prodotti verranno commercializzati con la targa dati riportante i dati del produttore (comunitario). Ogni prodotto sarà venduto con manuale istruzioni in italiano e imballo multilingue (compreso l'italiano). Quello che mi preme sapere è chi è responsabile

del fascicolo tecnico e quali sono le responsabilità della nostra società come distributore sul territorio italiano .

Risposta :

Equiparazione tra Produttore ed Importatore a proprio marchio : Il Regolamento 675/2008 CE (art. 2 n. 3) e , soprattutto , la Decisione 678/2008 (Allegato I , R1 n. 3) identifica il fabbricante in colui che fabbrica o fa fabbricare un prodotto e lo commercializza col proprio marchio ; identica previsione è contenuta all' art. 1 , lettera f) del Il Dlgs 27/2014 (RoHS 2) ; pertanto, l' importatore che commercializzi col proprio marchio un prodotto fabbricato da terzi é a tutti gli effetti parificato al Produttore . Nel caso del Suo quesito , invece , la Sua società si qualifica esclusivamente come Importatore e non come Produttore , dato che introduce sul mercato un prodotto che porta il marchio altrui .

Obblighi dell' Importatore : In quanto importatore , la Sua società dovrà essere anzitutto in grado di produrre , su richiesta delle autorità competenti , il fascicolo tecnico (che , assieme alla dichiarazione di conformità ed alla marcatura CE è previsto , oltre che dalla normativa tecnica di conformità del prodotto , anche dal quella RoHS 2) : il fascicolo tecnico , comprensivo di una parte dedicata alla conformità RoHS 2 , può essere solo formato dal Produttore , a cui andrà pertanto richiesto , preventivamente o in caso di necessità) ; la Sua società deve inoltre essere in grado di produrre la dichiarazione di conformità comprensiva dell' attestazione RoHS (che può essere rilasciata tanto dal Produttore che dal suo rappresentante autorizzato per iscritto nella UE : tale rappresentante non é quindi la Sua società , salvo il caso in cui la stessa abbia ricevuto un tale mandato scritto) ; inoltre la Sua società , sempre in quanto importatore , dovrà accertarsi preventivamente che il prodotto sia munito di regolare marcatura CE e che sia conforme alla normativa di riferimento , sia quanto a quella RoHS 2 , sia quanto ai requisiti tecnici all' uopo previsti sia , più in generale , alla sicurezza del prodotto .

Aggiungo che se si trattasse di Prodotto fabbricato in altro Stato membro UE o importato da altri nella UE ed introdotto sul mercato italiano dalla Sua società (sempre col marchio originario) , quest' ultima si qualificherebbe come Distributore e non come Importatore . Sono posti in capo ai Distributori gli stessi obblighi previsti per gli importatori , con due differenze principali :

- NON è previsto alcun obbligo di riportare il loro nome, marchio , indirizzo sui prodotti o nella documentazione di accompagnamento .

- NON è espressamente richiesto loro di tenere a disposizione della Autorità di vigilanza la dichiarazione CE di conformità e la documentazione tecnica ,(che , ribadisco , si riferiscono anche alla conformità RoHS 2) ma più genericamente di fornire a quest' ultima , se motivatamente richiesti , “ *tutte le informazioni e la documentazione necessaria per dimostrare la conformità di un prodotto* ” (evidentemente chiedendole al Fabbricante) .

Avv. Maurizio Iorio © 2015

000ooo000